

CIRCOLARE n. **44/2009**
Prot. n. 938 MF/bf

Roma, 15 luglio 2009

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: **somministrazione e vendita di bevande alcoliche.**

Facendo seguito a numerosi quesiti pervenuti dal territorio, con la presente circolare si illustra la normativa in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con particolare riferimento ai minori.

TITOLI ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

La somministrazione (vendita per il consumo sul posto) di bevande alcoliche può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla legge statale 25 agosto 1991, n. 287 o dalle specifiche leggi regionali sulla somministrazione (permanenti, stagionali o temporanee).
- Autorizzazione per attività ricettive (alberghi, campeggi, ecc.) prevista dalla legge statale 29 marzo 2001 n. 135 e dalle specifiche leggi regionali limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
- Autorizzazione per l'esercizio di attività agrituristica prevista dalla legge statale 29 febbraio 2006, n. 96 e dalle specifiche leggi regionali.
- Cantine ed enoteche presenti sulle strade del vino limitatamente alla presentazione, degustazione e miscita di prodotti vitivinicoli (art. 1 legge 27 luglio 1999, n. 268).

Le autorizzazioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 152 del regolamento di esecuzione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza costituiscono anche licenza di cui all'articolo 86 del TULPS.

TITOLI ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE

La vendita (cessione per asporto) di bevande alcoliche può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla legge statale 25 agosto 1991, n. 287 o dalle specifiche leggi regionali sulla somministrazione (permanenti, stagionali o temporanee vedasi)

- autorizzazione per la vendita al minuto previste dagli articoli 7, 8 e 9 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- vendite effettuate da produttori agricoli di generi di propria prevalente produzione (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)
- vendite di alcolici di propria produzione (es. infusi e distillati) effettuata da artigiani nei locali dell'azienda (legge quadro sull'artigianato)
- dichiarazione del produttore di vino prevista dall'articolo 191 del regolamento di esecuzione del TULPS.

Parimenti deve ritenersi vietata la vendita e la somministrazione con distributori automatici di alcolici.

DIVIETI E LIMITAZIONI

Articolo 689 codice penale. *Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente*

Tale articolo vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche a:

- minori degli anni 16
- persona che appaia affetta da malattia di mente
- persona che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità.

Il ministero dell'Interno, con la nota pubblicata sul sito www.fipe.it (area legislativa - area pubblica - somministrazione di alimenti e bevande) ha chiarito, nel solco della dottrina, che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni.

In ordine all'accertamento dell'età del cliente la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, rinvenibile sul sito www.fipe.it (area legislativa - area pubblica -somministrazione di alimenti e bevande), ha ritenuto che in caso di incertezza sull'età del ragazzo sia necessario richiedere un documento, non essendo sufficiente basarsi sulle dichiarazioni dell'interessato e pertanto commette il reato previsto dal medesimo articolo l' esercente che serve o vende alcolici ad un minore di anni 16 anche se questi, o chi lo accompagna o ne ha la patria potestà, dichiara di avere una età superiore.

La condanna importa, nel caso di pubblici esercizi, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS) in capo al reo alla quale segue la revoca delle licenze se trattasi del titolare, nonché la sospensione dell'esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato è commesso da un dipendente, mentre se trattasi di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria è la sospensione dell'esercizio fino a due anni non essendo tali esercenti tenuti al possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 92 del TULPS e dalle altre leggi sulla somministrazione.

Trattandosi di responsabilità personale per configurarsi il reato è necessario che vi sia una condotta dell'esercente, o di un suo commesso, direttamente collegabile alla violazione della norma: in altre parole è necessario che sia l'esercente a consegnare la bevanda alcolica al minore non ritenendosi che il servire una bottiglia di vino ad un tavolo occupato da maggiorenni e minorenni possa configurare una fattispecie delittuosa. Diverso il caso in cui al medesimo tavolo si ordini un numero di consumazioni alcoliche pari a quello delle persone presenti. In tal caso scatta il divieto di servire chi non dimostra (o con l'aspetto o con i documenti) di avere più di 16 anni.

Va da sé che la richiesta dell'esibizione del documento atto a comprovare il superamento degli anni 16 non è una violazione della privacy, ma una condizione da soddisfare per poter usufruire delle prestazione richiesta.

Alla luce della applicabilità del divieto alla attività di vendita si deve ritenere che non sia legittima nemmeno la distribuzione (sia essa vendita che somministrazione) di alcolici con distributori automatici.

Al riguardo suscitano notevoli perplessità le ordinanze con le quali alcuni sindaci hanno ritenuto estendere alla vendita il divieto previsto dal presente articolo ed hanno previsto una sanzione amministrativa per la violazione dello stesso. Infatti non si ritiene legittimo il provvedimento amministrativo con il quale si arriva a prevedere una sanzione pecuniaria per una condotta già colpita con sanzione penale e che, comunque, viene ad incidere su una fattispecie disciplinata da norma penale.

Parimenti sussistono motivati dubbi sulla legittimità di ordinanze che elevano a 18 anni il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche, sia per le considerazioni precedentemente effettuate, che in considerazione del fatto che è lo stesso codice penale a riconoscere a chi è maggiore di anni 16 il diritto di consumare ed acquistare bevande alcoliche.

Articolo 691 codice penale *Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.*

L'articolo punisce chiunque somministra (o comunque fornisce) bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza. Se il colpevole è un esercente la condanna comporta la sospensione dell'esercizio fino a 2 anni, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS, L. 287/1991, leggi regionali) alla quale segue la revoca della licenza.

La "manifesta ubriachezza" è cosa ben diversa dalla ebbrezza (annebbiamento delle facoltà mentali che, tra l'altro, rende inabili alla guida di veicoli).

L'ubriachezza è qualcosa di più: è la temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcol (i medici usano il termine "intossicazione esogena acuta") e si manifesta con il difetto della capacità di coscienza ed alcune volte in forma molesta.

Per aversi la ubriachezza manifesta, il comportamento in pubblico del soggetto attivo deve denunciare inequivocabilmente l'ubriachezza in modo che questa sia percepita da chiunque, con sintomi del tipo: alito fortemente alcolico, andatura barcollante, pronuncia incerta o balbettante.

Per aversi la condotta illegittima basta che l'ubriachezza sia palese, dia segni manifesti e non equivoci.

L'esercente, pertanto, non deve servire alcolici a chiunque si trovi in tale stato. Naturalmente non gli si può addebitare un comportamento antigiuridico se porta una bottiglia di alcolici ad un tavolo ove siede un ubriaco: il reato lo commette chi materialmente gli offre da bere.

Da tenere presente che l'articolo 187 del regolamento di esecuzione del TULPS, che impone agli esercenti di non rifiutare le proprie prestazioni a chi si offra di pagarne il prezzo, prevede in modo esplicito che tale obbligo non vale per i casi disciplinati dagli illustrati articoli del Codice Penale.

DISTRIBUZIONE DI ALCOLICI SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, leggi n. 125/ 2001 e n. 88/2009.

Secondo l'articolo 87 del TULPS è vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Tale previsione, mai soppressa, è integrata dal comma 2 dell'articolo comma 2 dell'articolo 14- bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 , come modificato dall'articolo 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 che entrerà in vigore il 29 luglio p.v. La norma vieta esplicitamente vendita e somministrazione di alcolici su spazi ed are pubblici fatta eccezione per le pertinenza degli esercizi muniti della licenza di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [esercizi muniti della autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, agriturismi, esercizi ricettivi, esercizi con autorizzazione temporale rilasciata dal comune in occasione di fiere, sagre, mercati e riunioni straordinarie di persone)].

Inoltre, secondo l'articolo 160 del regolamento di esecuzione del TULPS non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'articolo 87 della legge quella effettuata nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, nei porti, negli aeroporti ai caselli delle autostrade e nelle stazioni delle funivie da parte degli esercenti autorizzati o dei loro commessi.

Il divieto riguarda anche la distribuzione effettuata con distributori automatici.

ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE

Articolo 188 regolamento TULPS

L'articolo stabilisce che i minori degli anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione di alcolici. Tale divieto non si applica alla moglie ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.

AUTOSTRADE

Legge 125/2001

È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Legge 6 ottobre 2006, n. 160

L'articolo 6 di tale legge vieta la somministrazione di alcolici dopo le ore 2 nei locali ove si svolgono spettacoli od altre forme di intrattenimento. Per approfondimenti vedasi circolari diramate dalla Federazione sulla specifica materia.

Da tenere presente che nella Regione Veneto dalle ore due alle ore sette vi è il divieto generale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

LUOGHI DI LAVORO

Legge 125/2001

Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Per l'elenco delle attività lavorative vedi sito www.fipe.it (area legislativa - area pubblica - somministrazione di alimenti e bevande).

La norma trova applicazione, oltre che in locali di somministrazione interni ad aziende, anche nel caso di convenzioni per la somministrazione di pasti in essere tra datori di lavoro e pubblici esercizi che, in tal caso, nel menù concordato non potranno prevedere la somministrazione di alcolici. Al contrario nessun obbligo incombe sugli esercenti in presenza di utilizzo di buoni pasto o di richieste di somministrazioni al di fuori delle citate convenzioni.

LEGGI REGIONALI

Si segnala che la legge regionale del Veneto e leggi delle province autonome di Trento e Bolzano contengono ulteriori divieti e limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

ORDINANZE COMUNALI

Diversi comuni (Monza, Vercelli, Fonzaso, ecc...) hanno emanato delle ordinanze con le quali si pongono ulteriori divieti rispetto a quelli descritti.

/-----/

Con riserva di ulteriori approfondimenti, si resta a disposizione delle Associazioni per ogni chiarimento od assistenza a fronte di immotivate pretese delle Amministrazioni Locali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Lino Enrico Stoppani

